

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFN – Sezione Tesseramenti TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/TFNT – RIUNIONE DEL 20.2.2017 (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno lunedì 20 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea, avv. Massimo Procaccini, **Vice Presidenti**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari e della sig.ra Antonella Sansoni.

#### 1) Reclamo 033 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA (posizione tesseramento calciatore Falzetti Giorgio).

Con comunicazione del 22/12/2016 il comitato Regionale Lombardia segnalava a questo Tribunale che il calciatore Falzetti Giorgio nato il 22/03/1993 aveva sottoscritto, unitamente al legale rappresentante della U.S.D. Vanzaghellese 1970, una lista di trasferimento (DL6028666) in favore della F.C. Carioca, lista spedita tramite lettera raccomandata in data 14/12/2016 e che era stata depositata in data 16/12/2016 presso la delegazione della F.I.G.C. di Varese, una ulteriore lista di trasferimento (DL6044438) sottoscritta sempre sia dal calciatore che dalla Società USD Vanzaghellese 1970 stavolta in favore della A.S.D. Cadrezzatese.

Il Comitato rilevava, inoltre, che esisteva un'anomalia sulla firma del calciatore.

Questo Tribunale esaminata la vicenda nella riunione del 25 Gennaio 2017 rilevava la necessità di acquisire alcuni elementi al fine del decidere e per l'effetto disponeva l'acquisizione dell'esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale, nonché la prova dell'avvenuta ricezione da parte di tutti i soggetti interessati della richiesta di giudizio e della avvenuta fissazione della discussione di quest'ultima da parte di questo Tribunale.

Infine disponeva l'audizione processuale del tesserato Falzetti Giorgio e di tutti i soggetti firmatari di entrambe le liste di trasferimento.

Da ultimo veniva rinviata la definizione della vicenda all'esito degli accertamenti fissando la data per il giorno 20 Febbraio 2017 alle ore 13.30.

Riunitosi, pertanto, in tale data questo Tribunale constatava che la Procura Federale non aveva ancora effettuato indagini, che tutti i soggetti erano stati ritualmente avvisati – così come avevano ricevuto l'ordinanza dispositiva del 25 Gennaio 2017 – e che malgrado quanto sopra nessuno era comparso.

Alla luce di quanto sopra, nulla potendo esaminare sulla "anomalia" esistente sulle firme del calciatore sottolineata dal Comitato Regionale Lombardia non essendo esistente agli atti alcuna doglianza né alcun documento utile per una eventuale decisione sul punto, questo Tribunale, in



ossequio al disposto dell'art. 40 comma 5 delle vigenti N.O.I.F., rilevando che la lista di trasferimento n° DL6028666 è la prima in ordine temporale, conferma la validità della stessa. Si osserva, infine, che il comportamento tenuto da tutti i soggetti interessati alla vicenda merita un approfondimento da parte della Procura Federale alla quale dispone l'invio integrale degli atti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale in ordine alla Richiesta di Giudizio del Comitato Regionale Lombardia relativa alla posizione di tesseramento del calciatore Falzetti Giorgio dichiara valido il tesseramento del predetto in favore della Società F.C. Carioca e conseguentemente non valido quello in favore della A.S.D. Cadrezzatese con effetto dalla data di sottoscrizione della lista di trasferimento.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale ai sensi dell'art. 30 comma 21 del C.G.S. per quanto di competenza, anche in ordine alla mancata presentazione alla riunione in data odierna.

**2) Reclamo 039 – ROSA PAOLO e SAYA ROSA/A.S.D. FORTITUDO C. ROMA F.C.**  
(richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatore Rosa Francesco).

Con ricorso del 8.2.2017 i sigg.ri Paolo Rosa e Saya Rosa nella qualità di genitori del calciatore Rosa Francesco hanno proposto ricorso per ottenere lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F. Invero i reclamanti affermano che, nella qualità ed in nome e per conto del di loro figlio Francesco Rosa, tesserato con la società Fortitudo Roma srl per la stagione 205/2016 avrebbero raggiunto un accordo scritto per l'inserimento del minore nelle liste di svincolo per inattività per la stagione in corso. I ricorrenti affermano che in sede di nuovo tesseramento apprendevano però che il di loro figlio, non risultava essere stato inserito nelle citate liste risultando per l'effetto era ancora tesserato con la società Fortitudo Roma srl. A sostegno delle proprie tesi i ricorrenti hanno allegato due dichiarazioni della società che comprovano sia il mancato utilizzo del calciatore sia il mancato inserimento dello stesso, ad opera della società, nelle liste di svincolo per mero errore. Instaurato il contraddittorio i fatti, in mancanza di espresse contestazioni da parte della società ed in seguito anche alle ammissioni della stessa i fatti e le circostanze di cui sopra hanno pertanto trovato riscontro e pertanto il mancato utilizzo del calciatore conformemente ai presupposti di cui al richiamato art.109 N.O.I.F..

**P. Q. M.**

il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il calciatore ROSA Francesco svincolato dalla società Fortitudo C. Roma FC a fare data dal 20.2.2017. Ordina restituirsi la tassa.

**3) Reclamo 034 – MONTAGNA NADIA e CASTELLI GIUSEPPE/U.S. ISERA**  
(richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatrice Castelli Giulia).

Con ricorso del 30 dicembre 2016 i sigg.ri Nadia Montagna e Giovanni Castelli nella qualità di genitori del calciatore Castelli Giulia hanno proposto ricorso per ottenere lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della di loro figlia, con la società U.S. Isera. Invero i ricorrenti richiedono lo svincolo per motivi di studio affermando altresì che la figlia frequenterebbe la classe seconda come operativo turistico sportivo a Bolzano allegando altresì idonea documentazione a supporto. Instaurato il contraddittorio si è opposta la società U.S. Isera eccependo l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile e va rigettato.

Va infatti osservato che i la frequentazione scolastica ovvero i motivi di studio ovvero ancora la residenza in altro luogo ove viene svolta l'attività sportiva non possono legittimare la richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F..

Infatti il citato articolo regola le modalità di svincolo per inattività che possono sussistere solo allorquando un giocatore, per motivi a lui non imputabili, non abbia preso parte ad almeno quattro gare.

Tanto premesso il Tribunale Federale Nazionale dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa.



4) Reclamo 040 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO LND – DIV.C5  
(posizione di tesseramento calciatore Costa Joao Renato).

Con atto del 02 febbraio 2017, la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5- ha richiesto al TFN di pronunciarsi sul tesseramento del calciatore Costa Joao Renato, esponendo in fatto che quest'ultimo era stato tesserato per la Srl Acqui Calcio 1911 in data 02 settembre 2016 con lista n. DL5372206; che successivamente lo stesso calciatore, in data 2 dicembre 2016 era stato trasferito dalla Srl Acqui Calcio alla ASD Città di Asti con lista n. DL 6011490; che, infine, la predetta società cedente, in data 15 dicembre 2016, era stata dichiarata rinunciataria al campionato, con conseguente svincolo dei calciatori per essa tesserati.

Poiché la "lavorazione della pratica" del 2 dicembre 2016 (trasferimento alla ASD Città di Asti) non era ancora perfezionata alla data di svincolo dei calciatori della Srl Acqui, si è artificiosamente rimediato all'impossibilità di registrare il trasferimento con il deposito di un "aggiornamento di posizione" del calciatore Costa, tramite atto meccanizzato del 05 gennaio 2017.

Le particolari vicende attinenti al trasferimento del calciatore ed al suo tesseramento in favore della ASD Città di Asti avevano indotto le società Bergamo La Torre e Rhibo Fossano a presentare reclamo al Giudice Sportivo avverso l'esito delle gare disputate il 7 e 21 gennaio con la Soc. Città di Asti, per aver impiegato il calciatore Costa pur in presunta posizione irregolare di tesseramento.

Il T.F.N., preso atto di quanto sopra e ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 30 comma 18 lett. B) C.G.S., si esprime nel modo che segue.

In base alla cronologia dei vari movimenti di tesseramento relativi al calciatore Costa Joao Renato, risulta in maniera incontestabile che la Società Acqui Calcio, titolare del cartellino di quest'ultimo, fin dal 2 settembre 2016, lo ha regolarmente trasferito alla ASD Città di Asti con la lista n. DL 6011490 in data 01/09/2016, inviando la documentazione con raccomandata del giorno successivo n. 15073713418-9 alla competente Divisione di Calcio a 5, che nella nota in atti (foglio 2) del 31/01/2017 (prot. 1775) riconosce il ricevimento dell'atto di trasferimento, ma spiega il mancato inserimento nel sistema con i tempi di lavorazione che sono maturati dopo il 15 dicembre 2016, quando cioè era intervenuto lo svincolo dei calciatori della cedente Soc. Acqui Calcio 1911, perché rinunciataria.

A tale impossibilità sopravvenuta, di inserimento nel sistema meccanizzato del passaggio del calciatore in data 2 dicembre 2016, si è ritenuto di poter ovviare "artificiosamente" con il deposito di una nota di aggiornamento di posizione, che è stata registrata ed inserita nel meccanografico solo il 05 gennaio 2017.

Tale "artificio" non può ovviamente togliere validità ed efficacia al trasferimento del 1/12/2016 (pervenuto il 2/12/2017), in quanto formalmente regolare, non contestato dalle parti e neppure inficiato dallo svincolo dei calciatori della Srl Acqui Calcio, intervenuto solo successivamente, il 16 dicembre 2016, quando cioè il calciatore Costa era già tesserato con l'ASD Città di Asti.

**P.Q.M.**

Provvedendo sulla richiesta di giudizio della Divisione Calcio A Cinque, dichiara valido ad ogni effetto il trasferimento del calciatore Costa Joao Renato tesserato in favore della ASD Città di Asti Calcio A 5 (lista n. DL 6011490), con decorrenza dal 2 dicembre 2016.

5) Reclamo 036 - ZENJILI ALMIN/U.S. BUTTRIO  
(richiesta svincolo ex art. 111 N.O.I.F.)

Ricorre al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Zenjili Almin per ottenere lo svincolo dalla società di calcio U.S. Buttrio per cambio di residenza, ex art. 111 N.O.I.F., avendo trasferito la propria residenza dal comune di Buttrio (UD) a quello di Appiano S.S.D. Vino (BZ).

Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza del comune di destinazione, così come risulta notiziata la società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo,

che nulla deduce.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 N.O.I.F., dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Appiano S.S.D. Vino (BZ), in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso così come proposto dal calciatore Zenjili Almin e dichiara lo svincolo dalla società U.S. Buttrio a far data da oggi.  
Ordina restituirsi la tassa.

- 6) Reclamo 037 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. UMBRIA  
(posizione tesseramento calciatore Giuli Nicolò)

Ordinanza.

- 7) Reclamo 042 – RICHIESTA DI GIUDIZIO CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE.  
(posizione di tesseramento calciatrice Domenichetti Giulia).

Ordinanza.

**Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma, il 28 febbraio 2017**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio